

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

CXIX.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 1967**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI****

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>		<b>PAG.</b>
<b>Congedo:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	1586		
<b>Comunicazione del Presidente:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	1586		
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>			
Determinazione dei contributi dello Stato e degli Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano », « La Quadriennale di Roma » (4212);			
GAGLIARDI ed altri: Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (999);			
BERTÈ ed altri: Determinazione di contributi ordinari e concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo « Triennale di Milano » (1005)	1586		
PRESIDENTE . . . . .	1586, 1588, 1589, 1590, 1591		
CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1590		
MARANGONE, <i>Relatore</i> . . . . .	1586, 1588, 1590		
VALITUTTI . . . . .	1588, 1590		
VIANELLO . . . . .	1588, 1589		
		<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
		Senatori BALDINI ed altri: Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed ammissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (4147) . . . . .	1591
		PRESIDENTE . . . . .	1591, 1593, 1594, 1595
		BRONZUTO . . . . .	1594
		CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1595
		PITZALIS . . . . .	1593
		SAVIO EMANUELA, <i>Relatore</i> . . . . .	1591, 1594, 1595
		VALITUTTI . . . . .	1593, 1594, 1595
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	1597
		 <b>La seduta comincia alle 9,45.</b>	
		LEVI ARIAN GIORGINA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. ( <i>È approvato</i> ).	

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dall'Armellina.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Natta e Picciotto sono sostituiti rispettivamente dai deputati Vianello e Alatri per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: Determinazione dei contributi dello Stato e degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia »; « La Triennale di Milano », « La Quadriennale di Roma » (4212), e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (999); Bertè ed altri: Determinazione di contributi ordinari e concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo « Triennale di Milano » (1005).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Determinazione dei contributi dello Stato e degli Enti locali a favore degli Enti autonomi " La Biennale di Venezia ", " La Triennale di Milano ", " La Quadriennale di Roma " » n. 4212; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Cavallari, Girardin, Fabbri Francesco, Degan, Bressani, Carra, Dossetti, De Zan: « Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " », n. 999; e di iniziativa dei deputati Bertè, Ripamonti, Alessandrini, Dosi, Migliori, Rampa, Origlia, Cattaneo Petrini Giannina, Buttè, Longoni, Bianchi Fortunato, Buzzetti, Biaggi Nullo, Verga, Genai Tonietti Erisia, Sangalli, Calvetti, Raccchetti, Galli, Bonaiti, Colombo Vittorino, Colleoni, De Zan: « Determinazione di contributi ordinari e concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo " Triennale di Milano " », n. 1005.

Rendo noto che la V Commissione bilancio ha già espresso in merito parere favorevole, proponendo una modifica in ordine all'articolo di copertura, mentre la II Commissione affari interni non ha ancora espresso il prescritto parere. Essendo, peraltro, scaduti i termini per l'espressione di quest'ultimo parere, possiamo senz'altro procedere all'esame dei provvedimenti.

Il Relatore, onorevole Marangone, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARANGONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi! Desidero anzitutto ricordare che la nostra Commissione, in sede di approvazione della legge 31 marzo 1966, n. 205, ha votato un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a non approvare stanziamenti di cui ai provvedimenti al nostro esame finché non fosse discusso il progetto di legge concernente il nuovo e il rinnovato statuto della « Biennale ».

La questione non era nuova in quanto, nel 1962 prima e nel 1964, poi, avevamo già preso le stesse decisioni. È evidente, quindi, che non possiamo rimandare di legislatura in legislatura il grosso problema di questi Enti autonomi, che autonomi non sono in quanto sono retti a regime commissariale: non sappiamo nulla dei loro bilanci, delle loro richieste, non abbiamo alcuna possibilità di verificare come sono stati spesi i contributi che vengono loro concessi; né sappiamo se detti Enti debbono essere modificati o soppressi.

Tutti i colleghi sanno che sulla « Quadriennale di Roma » corrono moltissime voci secondo le quali essa risulta essere un « carrozzone » di scarsa utilità; mentre la « Triennale di Milano » sembra aver perduto i caratteri fondamentali della sua istituzione. Considerato che l'arte applicata all'industria è un fattore molto rilevante per il nostro Paese, non si possono tralasciare i termini fondamentali che hanno determinato il sorgere di detti Enti autonomi, così utili alla celebrazione dell'arte e della cultura a livello mondiale.

Come può, la nostra Commissione legiferare in tal senso, se non rispetta gli impegni già presi, ed in particolare se non inizia l'esame del nuovo progetto di statuto della « Biennale » di Venezia? Faccio riferimento alla sola « Biennale » di Venezia, perché non risulta che per la « Triennale » e per la « Quadriennale » siano state presentate in Parlamento proposte di rinnovo di statuto. Siamo tutti convinti che una volta varato il provvedimento più difficile, il resto verrà di conseguenza. Del resto, visto che detti Enti autonomi attualmente sono retti a regime commissariale, possono sempre rimanere sotto controllo politico.

Per quanto riguarda la questione più difficile, quella della « Biennale » di Venezia, sappiamo che esiste un progetto di statuto, al concerto del Consiglio dei Ministri, che ha già riscosso nelle sedi politiche dei partiti della

maggioranza e della minoranza parere favorevole, così come ha riscosso parere favorevole nelle sedi sindacali di settore e negli ambienti culturali.

Si dice, oggi, che questo progetto di statuto è figlio di tanti padri per le innumerevoli proposte che sono state presentate (chi vi parla ne ha presentate ben tre). Esso, peraltro, ha tenuto conto di tutte le obiezioni che via via sono state manifestate da ogni parte politica ed anche dal settore della cultura italiana più preparata e più acuta.

Ritengo, quindi, signor Presidente, che sarebbe opportuno rinviare oggi l'approvazione di questo disegno di legge, onde aver modo di esaminare prima il progetto di statuto della « Biennale ». Una volta che sia stato anche semplicemente posto all'ordine del giorno dalla nostra Commissione tale progetto di statuto, avremmo quella garanzia che ci è necessaria per poter approvare, con tutta tranquillità, gli stanziamenti previsti. In caso contrario, ci troveremmo veramente in difficoltà.

Sappiamo, signor Presidente, che non è il denaro che risolve questi problemi (anche se esso è indispensabile in quanto detti Enti hanno carichi passivi, non sanno come pagare mutui già contratti, e non sono in condizione di programmare la loro attività), tuttavia questi debbono essere risolti aumentando gli stanziamenti provvisti e contribuendo in maniera più concreta e più pratica — come propone questo disegno di legge — al normale svolgimento dell'attività degli Enti stessi.

Nella nostra qualità di deputati e di espressione di un Parlamento democratico, dobbiamo esprimere la nostra preoccupazione in ordine agli Enti di cui si sta discutendo.

È noto che non abbiamo nessun impegno con i problemi dell'arte, né vorremmo del resto che i nostri artisti si sentissero impegnati a loro volta.

La Costituzione italiana, infatti, stabilisce che l'arte è libera e libero è l'insegnamento; non deve, quindi, parlarsi di arte di Stato, di arte di gruppo, di arte precostituita. Ad ogni momento si va ripetendo che la Costituzione democratica dello Stato in cui viviamo garantisce, tra le altre, anche queste forme di libertà. Per questo desideriamo che le mostre d'arte che vengono allestite con denaro del contribuente non siano l'espressione del commissario, di gruppi precostituiti, bensì dell'arte italiana, nella sua più sincera manifestazione. Non possono esistere gruppi, né impegni: il solo impegno che abbiamo è nei

confronti della Costituzione per la libertà dell'arte.

Credo di dire delle cose esatte; e su questo punto dobbiamo essere tutti d'accordo.

A noi non deve interessare se un artista si esprime con fili di ferro attorcigliati, con lampadari o con lampioni, o se invece dipinge un bel paesaggio. Non siamo qui per giudicare l'evoluzione dell'arte: lasciamo ad altri tale compito. Le questioni personali non interessano: ed io posso essere un ammiratore di Vedova e di Guttuso contemporaneamente.

La cosa sarebbe diversa se fosse operante una Commissione di esperti — sia pure scelti con le consuete forme — che rimanesse in carica nel periodo intermedio tra una « Biennale » e l'altra, e andasse alla ricerca, non dico soltanto dei « trovatori », come io amo chiamare i nuovi artisti, ma di valori effettivi e concreti sul piano dell'arte. Detta Commissione dovrebbe operare soltanto nei mesi che precedono la manifestazione, e non dovrebbe avere carattere permanente, così da aver modo — attraverso viaggi, contatti, conoscenze dirette nelle varie provincie italiane, in tutta la nazione — di scoprire e di avere nelle proprie mani dei valori che si possano presentare in sede internazionale. Sarebbe una soluzione di carattere fondamentale, signor Presidente, perché tutelerebbe, non solo gli artisti, ma anche la libertà dell'arte, che è, come sappiamo, libertà costituzionale.

Io ho parlato finora di arti figurative; tuttavia si potrebbero dire le stesse cose per il cinema, il teatro e la musica.

In ordine alla « Triennale » di Milano, occorre constatare che essa ha assunto una grande importanza (un'importanza, secondo me, anche superiore, sotto certi aspetti, a quella della « Biennale » di Venezia, essendo quella manifestazione l'unica del suo genere nella vita contemporanea, per lo meno europea), proprio per la sua caratteristica dell'applicazione dell'arte all'industria. Io ricordo quella bellissima mostra dell'*Industrial design*, in cui per la prima volta si realizzò il passaggio dall'intuizione dell'artista alla realizzazione di questa intuizione su grande piano industriale. Noi esaltiamo spesso la linea italiana, dal campo della moda a quello della automobile, nel disegno di tanti e tanti oggetti, tuttavia occorre precisare che questa linea non è frutto della creazione di industriali, bensì della creazione di artisti, pittori, tecnici, ingegneri che hanno consentito alla industria di evolversi.

Sono queste le ragioni che io invoco, davvero appassionatamente. Siamo alla vigilia della presentazione del progetto di legge relativo al nuovo statuto della « Biennale » di Venezia, che ha raccolto pareri favorevoli e ampi consensi da ogni parte. Da quindici anni parliamo di questo nuovo statuto; e giacché il progetto relativo sta per essere sottoposto al nostro esame, vorrei esortare la Commissione — per gli impegni che sono stati presi e anche al di fuori dell'ambiente parlamentare — di non procedere all'approvazione degli articoli del provvedimento oggi in discussione se prima non sarà posto all'ordine del giorno il provvedimento cui ho accennato.

Le ragioni positive di questa mia richiesta sono presto dette: esse sono determinate dallo stato di fatto. Basti considerare la premessa scritta e la considerazione che si tratta di un disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati; lo si vede dalle passività dell'Ente e dalle difficoltà di vita e di programmazione che esso incontra. Comprendo che, quando non ci sono i fondi, né la garanzia che questi verranno concessi a tempo opportuno, nessuno potrebbe programmare manifestazioni di questa natura, con il rischio di trovarsi poi nell'impossibilità di procedere. Questa è la realtà, una realtà che va affrontata, e che ci preoccupa, come uomini di cultura e come responsabili, quali membri di questa Commissione.

E' per questi motivi, signor Presidente, che, al termine di questa mia breve relazione, pur rendendomi conto della necessità di approvare questi stanziamenti, chiedo che la loro approvazione venga rinviata, finché non sarà sottoposto al nostro esame il progetto di legge riguardante il nuovo statuto della « Biennale » di Venezia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Marangone, come i colleghi hanno sentito, propone che la discussione sia sospesa in attesa che giunga alla nostra Commissione il provvedimento relativo al nuovo statuto della « Biennale » di Venezia, provvedimento che avrò cura di porre immediatamente all'ordine del giorno.

Poiché sul nuovo ordinamento dell'Ente autonomo della « Biennale » esiste già una proposta di legge Gagliardi, di cui sono firmatari anche gli onorevoli Marangone e Moro Dino, proposta che è già stata assegnata alla nostra Commissione, chiedo all'onorevole relatore se desidera che si attenda l'assegnazione del disegno di legge governativo.

**MARANGONE, Relatore.** Per noi è sufficiente che la proposta di legge Gagliardi ed altri, che è già stata assegnata all'esame della nostra Commissione il 18 settembre scorso, sia posta all'ordine del giorno. Non appena ciò avverrà, potremo approvare gli stanziamenti oggi in discussione.

**PRESIDENTE.** La proposta di legge, cui ella fa cenno, onorevole Marangone, è stata assegnata alla nostra Commissione in sede referente, con i pareri della I, della II, della V e della VI Commissione. Sarà quindi necessario attendere qualche giorno, ammesso poi che quelle Commissioni non chiedano una proroga dei termini per esprimere il parere. Non facciamoci, quindi, illusioni: passerà del tempo, perché si possa affrontare spedatamente l'esame del citato provvedimento.

**VALITUTTI.** Signor Presidente, si potrebbe sapere se il Governo ha elaborato un disegno di legge su questa materia?

**PRESIDENTE.** Onorevole Valitutti, queste sono notizie « storiche », che io non sono in grado di fornire.

A proposito dei provvedimenti oggi al nostro esame, il relatore ha chiesto che si proceda alla loro approvazione quando avremo all'ordine del giorno la proposta di legge riguardante il nuovo statuto della « Biennale » già assegnata alla nostra Commissione. Mi sembra che su questa richiesta la maggioranza dei colleghi sia d'accordo.

**VIANELLO.** Signor Presidente, io vorrei motivare il parere del mio gruppo.

Si tratta di tre questioni, cui spesso abbiamo accennato.

Più volte abbiamo parlato con il Ministro Gui della insufficienza dei finanziamenti quantitativi, che hanno costretto gli Enti di cui si tratta a contrarre dei debiti con la Cassa di risparmio per un totale di oltre 300 milioni. Dobbiamo poi segnalare tutta una serie di ritardi sui quali siamo costretti a richiamare l'attenzione della Commissione istruzione ogni volta che ci troviamo a discutere su questo argomento. La legge n. 704, del luglio 1956, stabilì la concessione di contributi con scadenza nel luglio 1960, contributi che sono stati poi prorogati nell'aprile 1962. Detti contributi, che scadevano nel luglio 1962, sono stati prorogati alla fine del 1964, mentre quelli che scadevano due mesi dopo, nello stesso 1964, sono stati prorogati nel 1966.

Tutto ciò, come loro sanno, ha provocato una situazione di incertezza, tale che — per esempio — il Presidente della « Biennale » ha

più volte minacciato di dimettersi e di non organizzare la « Biennale » stessa.

A nome del Gruppo comunista devo dire che noi siamo stanchi di constatare che, ogni qualvolta in questa Commissione si discute della proroga dei contributi, non si delibera sulla proroga in attesa del nuovo statuto. La situazione è diventata oggi veramente indescrivibile. Circa due anni fa, io ebbi a definirla kafkiana, visto che un obiettivo viene continuamente riproposto, anche se risulta inafferrabile, irraggiungibile, fatiscente. Di conseguenza gli autorevoli impegni presi dal Presidente della Commissione e dal Governo sono sempre risultati vani.

**PRESIDENTE.** Tengo a precisare che il Presidente di questa Commissione non si è mai impegnato a fare quanto non rientra nella sua competenza.

**VIANELLO.** Non mi riferisco alle persone. È però incontestabile che più volte impegni formali sono stati assunti al fine di portare finalmente in discussione la riforma della struttura di questo Ente. Ricordo, anzi, che una volta che volevamo far assumere un impegno in questo senso al Ministro, lei, signor Presidente, propose di sostituire in un ordine del giorno la parola « invita » con l'altra « impegna ».

Posso anche assicurare che, ad ogni inaugurazione della « Biennale » cui io non manco mai, il Ministro Gui afferma che senz'altro sarà presentato il progetto di legge contenente il nuovo statuto dell'Ente. Anche il Ministro Corona, alla inaugurazione del Festival del Cinema, parlò di recente della necessità di nuove strutture, e di garantire ampia libertà a questa grande manifestazione.

Qual'è oggi la situazione? Non molti mesi fa sono andato ancora una volta ad informarmi presso il Ministro Gui, il quale mi ha assicurato di tener pronto un disegno di legge che era già stato esaminato dal Consiglio dei Ministri, e che non aveva potuto essere varato perché dal suo partito ne era stata chiesta la revisione. Questo accadeva un anno fa. Allo stato attuale delle cose, non si sa se il disegno di legge esista o no. Per certo sappiamo, invece, dell'esistenza di una proposta di legge Gagliardi ed altri, innovativa rispetto alla precedente, presentata nel giugno di questo anno di concerto con i partiti della maggioranza. Tale proposta di legge tiene anche conto del progetto di legge da noi presentato alla Camera diversi anni fa, firmato da me, dalla onorevole Rossanda Banfi, che è andato ad aggiungersi alle decine di altri giac-

centi, dal 1960 ad oggi, presso i due rami del Parlamento.

In una precedente occasione, l'onorevole Codignola arrivò a dire che era forse necessario non accordare contributi agli Enti, al fine di rendere più evidente la necessità di una riforma dei loro statuti. Noi fummo contrari, ricordandoci della triste esperienza delle dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione della « Biennale », allora diretto dal senatore Ponti, dimissioni rassegnate appunto per protesta e intese ad ottenere un nuovo statuto.

Riteniamo, quindi, che non accordare i contributi serva soltanto ad aggravare una situazione già tanto dispersiva, disorganica, negativa e dannosa per questi istituti e per le loro manifestazioni. Non è ammissibile che un Paese, da più di 20 anni ormai liberatosi dal fascismo, consenta l'esistenza di Enti, a questo livello, con strutture del tutto superate o addirittura assurde.

Arrivati a questo punto, è indubbio che si debbano esaminare congiuntamente le varie proposte di legge. Sono anche io convinto che un punto d'intesa si possa trovare, magari sul progetto della maggioranza, senza per questo voler rinviare la approvazione del disegno di legge al nostro esame. Noi riteniamo infatti che sia essenziale trovare una soluzione, perché perdere altro tempo sarebbe oltremodo nocivo; d'altra parte è giusto che tutte le proposte di legge giacenti alla Camera su questo argomento debbano essere esaminate.

A nome del Gruppo comunista, aderisco, quindi, alla proposta dell'onorevole Marangone, chiedendo però che la Presidenza della Commissione si impegni a fissare, non oltre 2 o 3 settimane, la data entro cui verranno iscritti all'ordine del giorno della nostra Commissione tutti i provvedimenti relativi a questa materia, in modo che possano essere esaminati congiuntamente.

**PRESIDENTE.** Quello che lei chiede, onorevole Vianello, è già stabilito dal Regolamento della Camera; sono tuttavia lieto che vi aderisca con tanto impegno e tanta buona volontà. Infatti, una volta iscritta all'ordine del giorno la proposta di legge Gagliardi ed altri, il Presidente, per regolamento, è tenuto ad abbinare ad essa tutti i provvedimenti concernenti identica materia.

Per quanto riguarda il termine di 8-10 giorni, non posso assumermi questo impegno formale, perché ciò non dipende dal Presidente della Commissione, dovendo egli atten-

dere l'espressione del parere da parte delle Commissioni interessate; soltanto nel caso di una scadenza dei termini previsti si potrà ugualmente procedere alla discussione.

La proposta dell'onorevole Marangone è di porre all'ordine del giorno la proposta di legge Gagliardi ed altri e, congiuntamente ad essa, le altre relative allo statuto della « Biennale »; dopo aver dedicato ad esse una seduta, egli propone di passare all'esame delle proposte relative alla concessione dei contributi.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero aggiungere qualche parola a quanto è stato detto dagli onorevoli Marangone e Vianello circa il problema dello statuto della « Biennale » di Venezia. Tutti sanno quanto sia stata tormentata la storia dello statuto di questo Ente, anche perché su di esso esistevano pareri non concordi. E questo costituisce forse il maggior motivo della stasi lamentata.

Oggi si è finalmente raggiunto un accordo su di un testo e mi pare che anche la sua parte, onorevole Vianello, sia d'accordo.

VALITUTTI. Vi sono stati tuttavia alcuni partiti, rappresentati in questa aula, che non sono stati interrogati.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho parlato di singole persone e non di partiti! Comunque ci troviamo di fronte a termini di scadenza che non possono essere dilazionati. Oltre alla cassa dissestata dalla « Biennale », si pone l'urgenza di provvedere affinché la « Triennale » di Milano possa essere in grado di preparare le sue consuete manifestazioni. Se non si approva il disegno di legge per il finanziamento della « Triennale », l'organizzazione a causa della mancanza di fondi e dei passivi accumulatisi, subirà una battuta d'arresto.

Poiché vi è una certa concordanza sulla proposta di legge Gagliardi ed altri, e poiché abbiamo la garanzia di metterla all'ordine del giorno della Commissione non appena saranno giunti i prescritti pareri, mi pare che, con questo impegno del Governo (che è favorevole alla proposta di legge Gagliardi ed altri) e del Presidente, si possa oggi procedere all'approvazione del disegno di legge relativo alla determinazione dei contributi per detti Enti.

Ripeto: mi pare che questo sia un accordo facilmente raggiungibile, avendo noi la certezza che il provvedimento per lo statuto della « Biennale » sarà posto al più presto in discussione.

Insistiamo soprattutto in considerazione del fatto che la « Triennale » di Milano non è in condizioni di organizzare la manifestazione per quest'anno senza la garanzia dell'approvazione di un provvedimento di finanziamento.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la mia responsabilità, desidero confermare che non appena trascorsi i termini entro i quali devono essere espressi i pareri prescritti, porrò all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge Gagliardi e le altre.

MARANGONE, *Relatore*. Mi rendo conto della validità delle ragioni esposte dall'onorevole Sottosegretario, ma, d'altra parte, vi sono impegni morali ai quali non possiamo rinunciare.

Noi desideriamo che si cominci ad esaminare lo statuto della « Biennale », a proposito del quale per troppe volte abbiamo avuto impegni e promesse, che poi non sono stati mantenuti. Ritengo che la proroga di due o tre settimane non rappresenti una tragedia, tale di non consentire di organizzare la « Triennale » di Milano.

Desideriamo avere la garanzia che si affronti il problema dello statuto della « Biennale » anche per ottemperare agli impegni assunti in varie circostanze — e non solo nel mondo parlamentare — su questo argomento. Del resto anche l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ha promesso che si sarebbe dato l'avvio all'iter del disegno o della proposta di legge per il rinnovo dello statuto della « Biennale » e ha fatto auspici in tal senso.

Quando avremo in esame questo provvedimento, potremo, anche prima dell'inizio della discussione, approvare i finanziamenti richiesti dal Sottosegretario. Per essi non abbiamo alcuna obiezione: si tratta del minimo indispensabile per far funzionare in modo più organico detti Enti.

PRESIDENTE. Per venire incontro alle sollecitazioni del Governo relativamente alla « Triennale » di Milano, potremmo al più presto, anche prima che giunga il parere della V Commissione bilancio, iniziare l'esame in sede referente della proposta di legge Gagliardi e delle altre eventualmente abbinate. Iniziato l'esame dei provvedimenti sulla « Biennale » di Venezia, la Commissione potrà approvare subito dopo il disegno di legge sul finanziamento per la « Biennale », la « Triennale » e la « Quadriennale ».

MARANGONE, *Relatore*. Concordiamo col Presidente, visto che sono state accolte le proposte da noi richieste.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può dunque rimanere stabilito che la Commissione proseguirà nei suoi lavori nel modo precedentemente esposto.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4147).**

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Baldini, Sibille e Bellisario, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato: « Ammissione dei diplomati e laureati ciechi abilitati nei ruoli della scuola media », n. 4147.

La V Commissione bilancio ha espresso, in data 11 luglio 1967, parere favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

Il Relatore, onorevole Emanuela Savio, ha facoltà di svolgere la relazione.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. La proposta di legge Baldini ed altri, che giunge al nostro esame, dopo l'approvazione del Senato, con il parere favorevole della Commissione bilancio — parere emesso nella seduta dell'11 luglio del corrente anno — si prefigge di immettere insegnanti ciechi nell'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media, mentre norme particolari sono stabilite anche per quanto riguarda la loro utilizzazione nelle scuole speciali. È, inoltre, prevista l'ammissione dei diplomati ciechi ai concorsi per l'insegnamento delle materie musicali anche nei Conservatori e licei musicali, con l'estensione a questi docenti dei benefici previsti dalla legge n. 603, del 1966.

Per quanto riguarda le scuole speciali, l'articolo 6 estende anche ai docenti ciechi delle scuole statali per ciechi i benefici della legge n. 603, istituendo graduatorie nazionali e graduatorie nazionali integrate, per non intralciare le graduatorie provinciali già compilate e per rispettare la specialità delle graduatorie stesse, nonché per giungere, in via eccezionale e transitoria, alla sanatoria delle diverse disparate situazioni create in seguito alla frammentarietà della legislazione.

Si è poi, in questa proposta di legge, ribadito il fondamentale principio della obbligatorietà della specializzazione, oltre che del ti-

tolo e della abilitazione. Il provvedimento vuole perciò rendere giustizia ad alcuni insegnanti praticamente esclusi dai benefici della citata legge n. 603.

I colleghi conoscono già la situazione in cui si trovano gli insegnanti non vedenti. In base alla legge del 5 gennaio 1955, n. 12, ed alla legge del 5 giugno 1962, n. 601, i docenti ciechi sono stati ammessi ad insegnare educazione musicale, lingue, talune materie letterarie (latino, greco), storia e filosofia, ma soltanto nelle scuole secondarie superiori.

Dopo l'approvazione della legge n. 603, con l'ammissione degli abilitati nella scuola media, il Governo, con una esplicita dichiarazione in sede di approvazione della legge stessa, affermò che il provvedimento non poteva non applicarsi anche agli insegnanti ciechi. Senonché, in sede di applicazione della legge, il Ministero della pubblica istruzione non ha potuto in pratica attuare quanto promesso per la mancanza di una norma che sancisce la possibilità per gli insegnanti ciechi di insegnare materie letterarie nella scuola media: e questo è appunto lo scopo della proposta oggi al nostro esame.

Va tenuto presente peraltro che questa proposta di legge delimita il numero degli insegnanti che potranno godere dei benefici previsti.

È inoltre stabilito, per superare la genericità e la contraddittorietà di precedenti disposizioni, nonché per limitare esattamente il numero dei beneficiari (in armonia anche con i criteri già accolti dall'UNESCO e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità), che possono essere immessi nei ruoli i ciechi in senso assoluto o quelli con un residuo di *visus* pari ad un decimo in entrambi gli occhi.

La proposta Baldini ed altri stabilisce inoltre, per non intralciare le graduatorie provinciali previste dalla legge n. 603, che venga compilata per gli insegnanti ciechi una sola graduatoria nazionale da esaurirsi solo dopo l'utilizzazione di quelle provinciali previste dalla stessa legge.

Va ancora rilevato che il numero dei docenti ciechi, ed in particolare di quelli di lettere interessati all'immissione nei ruoli della scuola media, è molto limitato (circa 60 o 70 unità), mentre non è neppure prevedibile un grosso aumento per il futuro.

Non possiamo, inoltre, trascurare il fatto che in sede di discussione di questa proposta di legge al Senato sono sorte alcune perplessità in merito all'utilizzazione dei docenti ciechi nella scuola media, a causa, si è detto, del maggiore impegno che si richiede agli in-

segnanti di scuola media per quanto riguarda il mantenimento della disciplina. A parte varie considerazioni di carattere umano che devono pur ispirare le nostre decisioni, l'esperienza ci conferma che centinaia di insegnanti privi della vista esplicano da tempo la loro attività nelle scuole con risultati pedagogici positivi. Vi sono in materia anche autorevoli pareri del Ministero interessato, di pedagogisti, di professori e di presidi, i quali attestano la validità dell'insegnamento di docenti privi della vista, e questo senza dover ricordare il luminoso esempio del Romagnoli, che risale ormai al 1908. Da allora, infatti, questa attività si è protratta nel tempo e insegnanti ciechi, sia incaricati, sia iscritti nei ruoli speciali transitori della scuola media, hanno sempre adempiuto lodevolmente ai loro compiti, ottenendo anche incarichi di coordinamento tra i vari docenti.

Noi siamo convinti che non basta la vista per creare una autentica comunione didattica; sappiamo inoltre che nella nuova scuola media, con l'individuazione più accentuata delle discipline e con il pluralismo degli insegnanti, la responsabilità della classe non ricade più su un solo insegnante. Va detto altresì a favore di queste norme che il problema della disciplina si inquadra in quello più ampio della formazione unitaria, integrale di ogni alunno, problema questo alla soluzione del quale non vale tanto l'integrità fisica quanto piuttosto l'idoneità morale e professionale dei docenti. Si potrà, d'altra parte, a questo proposito, suggerire che venga scrupolosamente applicata la norma di limitare a trenta il numero massimo di alunni per ogni classe.

La figura dell'assistente di fiducia (del professore e del preside), a soli scopi disciplinari, figura che non grava sul bilancio dello Stato, non altera affatto questo rapporto. Anzi, al Senato si è tenuto a mettere l'accento sul fatto che l'assistente si deve limitare esclusivamente al mantenimento della disciplina, escludendo in modo assoluto qualsiasi funzione didattica.

L'articolo 4 della proposta di legge al nostro esame contiene un doveroso atto di ripara- zione nei confronti di due professori ciechi (uno dei quali in ruolo speciale transitorio) i quali, benché vincitori di regolare concorso a cattedre di lettere nella scuola media, non sono stati inquadrati in ruolo in mancanza di una specifica norma che permettesse l'accesso di docenti ciechi a tali cattedre.

Con l'articolo 5 si consente ai laureati e diplomati ciechi che già da anni, in omaggio a ordinanze ministeriali e sulla base di un parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ottengono incarichi e supplenze in conservatori e licei per le materie musicali e letterarie che non comportino elaborati scritti, di occuparsi anche di materie che prevedano tali elaborati.

Pur volendo tenere conto di alcune perplessità che non vanno sottaciute, affinché si abbia la sicurezza che l'azione docente si svolga in clima di grande serietà, a me pare sia evidente l'assurdità di una situazione per cui si riconosce il diritto alla continuità del lavoro al personale vedente, mentre lo stesso diritto viene negato ai privi di vista, che, nonostante la loro menomazione, hanno dimostrato di possedere le capacità necessarie per l'assolvimento della funzione docente.

È stato da alcuni suggerita la possibilità di utilizzare gli insegnanti ciechi nelle scuole speciali, o in attività parascolastiche. A me sembra però che questo suggerimento non possa essere accettato per una serie di valide ragioni. Innanzitutto l'attività parascolastica implica oggi più che mai una seria e complessa attrezzatura che rende più difficile l'attività del docente, mentre le cattedre delle scuole speciali sono già coperte da titolari ciechi e non sono inoltre suscettibili di aumento. L'utilizzazione dei ciechi nelle loro scuole è ormai già completa e soddisfacente.

Inoltre si ritiene, in omaggio ad un principio pedagogico, psicologico e sociale assai importante, che la menomazione non debba togliere la parità dei diritti e dei doveri. Questo principio lo abbiamo visto applicato anche in altre branche dell'amministrazione dello Stato. È vero che l'insegnamento comporta un altro tipo di « presenza », ma abbiamo visto che questa parità è stata sancita anche in altri provvedimenti, con l'immissione dei ciechi in altre funzioni dell'amministrazione dello Stato.

Pertanto, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, penso che questa proposta di legge, che è stata approvata dal Senato e ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione bilancio (per la verità non sussiste alcun aggravio a carico dello Stato, in quanto va incontro ad alcuni docenti esclusi e sancisce la parità di diritti e di doveri per accedere ai concorsi per l'insegnamento) possa essere approvata dalla nostra Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

PITZALIS. Prendo brevemente la parola, onorevole Presidente, per esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, ma anche per giustificare una mia precedente presa di posizione, assunta in seno alla I Commissione affari costituzionali, circa l'inserimento dei ciechi nelle carriere direttive della pubblica amministrazione. Mi sono pronunciato contro tale inserimento non per una forma di avversione, ma per quelle preoccupazioni di carattere umano che si debbono avere verso questa benemerita categoria, che tenta, attraverso la via del lavoro, di riscattare le condizioni fisiche in cui si trova.

Ma la cosa più grave è che, per quanto quel provvedimento fosse esaminato in sede referente, la mia dichiarazione è stata resa nota al di fuori dell'aula della I Commissione, e ha avuto ripercussioni gravissime in campo nazionale tanto che vi è stata quasi una insurrezione contro la mia presa di posizione. Tale presa di posizione non è così preconcetta, onorevole Presidente, ma è dettata dalla conoscenza — e quindi dalla valutazione — di situazioni, che ho potuto acquisire nel corso della mia esperienza nel campo dell'insegnamento anche nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione. Le relazioni relative all'insegnamento dei ciechi ci hanno posto di fronte a situazioni particolari, certamente non imputabili allo sforzo veramente meraviglioso che i ciechi compiono quando ottengono un posto nella pubblica amministrazione, ma alle condizioni reali in cui si trovano. Infatti sappiamo che cosa vuol dire mantenere la disciplina in una classe attraverso una terza persona, che spesso diviene lo « zimbello » di tutti gli studenti, in particolare nelle classi superiori. Questa considerazione mi ha spinto ad oppormi, in quella sede, all'inserimento dei ciechi nelle carriere direttive della pubblica amministrazione; poiché questo era il punto, dal momento che ad altre carriere sono già ammessi attraverso forme particolari. Si tratta quindi di una considerazione che è tutta a difesa della categoria, non è contro la categoria dei ciechi; a difesa cioè di una categoria che merita ogni considerazione e tutto l'aiuto necessario da parte della collettività, dal momento che intende elevarsi, anche attraverso il lavoro, al di sopra della media comune delle persone, che spesso non vogliono dedicarsi a nessuna attività.

Queste dichiarazioni intendevo fare per mia responsabilità; ritengo, quindi, che attraverso questi provvedimenti si possa misurare anche la prospettiva di un inserimento

nella pubblica amministrazione della categoria, inserimento cui, se avessi elementi definitivi di giudizio e di valutazione, potrei non essere contrario, nei confronti dei quali, allo stato attuale, mi sono trovato nella condizione di dover esprimere parere sfavorevole.

Con queste considerazioni, mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

VALITUTTI. Desidero motivare brevemente la mia perplessità sulla proposta di legge in esame. L'onorevole Emanuela Savio ha richiamato la nostra attenzione sulle considerazioni umane che devono ispirare le nostre decisioni. Sento molto l'importanza di queste considerazioni umane nei riguardi di una categoria tanto colpita qual'è quella dei ciechi; però mi permetto di rilevare che nei riguardi dei giovani che frequentano la scuola noi dobbiamo sentire una uguale considerazione umana. Non è un problema, quello dei giovani e dell'insegnamento ai giovani, estraneo alle considerazioni umane alle quali il relatore ci ha richiamati.

Fatta questa premessa, vorrei dire che in questo provvedimento di legge vi sono norme che senz'altro noi condividiamo, si tratta delle norme che riparano a delle ingiustizie, come quelle che riguardano l'immissione degli insegnanti ciechi nelle scuole dei ciechi. Ma quella che suscita la nostra perplessità è la norma contenuta nell'articolo 1, in cui si prevede la possibilità dell'immissione degli insegnanti ciechi nei ruoli di insegnamento di materie letterarie della scuola media.

A proposito di questa previsione, devo rilevare che finora il legislatore italiano ha ammesso l'insegnamento dei ciechi nelle scuole per ciechi; quanto all'insegnamento dei ciechi nelle scuole comuni, il legislatore si è attenuto ad alcune limitazioni, limitazioni da una parte concernenti il tipo della scuola in cui l'insegnamento dei ciechi è impartito, e dall'altra il tipo dell'insegnamento. Ora, se noi ricerchiamo, signor Presidente, il significato di questi due tipi di limitazione, lo rinveniamo nella possibilità di mantenere l'ordine nella scuola ad onta che l'insegnamento sia impartito da un insegnante cieco. Questo è il significato dei due limiti.

PRESIDENTE. Questo, unitamente al problema dei compiti scritti.

VALITUTTI. Quando con l'articolo 1 si stabilisce il principio che i docenti ciechi possono insegnare materie letterarie nella scuola inferiore, si fa cadere questo limite; ed allora, onorevole relatore, mi permetto di rivolgerle una domanda: per quale ragione

non si prevede la possibilità di ammettere i ciechi anche ad altri tipi di insegnamento nella scuola media, come, per esempio, osservazioni scientifiche e matematiche o materie tecniche? O manteniamo il limite che è stato finora fissato dal legislatore italiano — il limite, ripeto, per cui si deve affidare al docente cieco un determinato tipo di insegnamento, sicché lo si deve incaricare dell'insegnamento in un certo tipo di scuola, preservando certe condizioni di ordine — oppure facciamo cadere questo limite, giustificando in tal modo l'articolo 1. In tal caso, però, non si giustifica l'esclusione di altri tipi di insegnamento. Personalmente, sono per il mantenimento del limite.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sulle grandi difficoltà che travagliano questa nuova istituzione scolastica che è la scuola media, dalla nostra parte non voluta, nella forma in cui è stata concepita e modellata.

È una scuola molto malata e molto sofferente, e lo sta diventando sempre di più; lo sanno le nostre famiglie ed i nostri bambini. Perché vogliamo, con questa proposta di legge aggravare ulteriormente la sofferenza della scuola?

L'onorevole relatore ha detto che vi sono attualmente pochi insegnanti che dovrebbero beneficiare delle norme in esame. Mi permetto di farle rilevare, onorevole Savio, che oggi vi sono pochi insegnanti che beneficerebbero di questa norma. Si tratta tuttavia della formulazione di un nuovo principio che farebbe la sua strada ed incoraggerebbe senza dubbio i ciechi a dedicarsi agli studi per esercitare questo tipo di insegnamento. Quindi la considerazione quantitativa non deve indurci ad essere più benevoli.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Vi è già una esperienza didattica non pessima in materia.

VALITUTTI. Non mi sento di dare la mia adesione a questa norma per se stessa illegittima e contraddittoria, perché se si fa cadere il limite previsto dal legislatore, lo si deve far cadere per tutti gli insegnamenti.

PRESIDENTE. Dovrebbero insegnare anche al liceo.

VALITUTTI. I ciechi insegnano già al liceo. Perciò è previsto l'assistente.

Sono quindi contrario alla proposta di legge e, pur manifestando il mio disagio, ritengo che siamo costretti a compiere a volte degli atti di severità che sono nella sostanza misericordiosi.

BRONZUTO. Prendo la parola per esprimere il parere favorevole del gruppo comunista alla proposta di legge, anche perché le perplessità, che indubbiamente esistono e che sono state espresse da alcuni colleghi, mi sembra che siano state sufficientemente valutate e chiarite in sede di discussione al Senato, dove la proposta di legge è stata approvata all'unanimità.

Per questi motivi — nonostante le preoccupazioni espresse dall'onorevole Valitutti, delle quali del resto si fa cenno nella stessa relazione — e in considerazione delle precedenti esperienze che hanno dato risultato positivo; nonché in considerazione del problema umano, non ritengo che la immissione in questione contrasti con le esigenze della scuola.

Resta il problema della correzione dei compiti che presenta delle difficoltà, ma la precedente esperienza fatta nelle scuole medie superiori attraverso gli incarichi non mi pare che abbia dato risultati negativi.

VALITUTTI. In generale invece i risultati sono stati negativi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Ho meditato molto sulle perplessità sollevate, tuttavia debbo ribadire che la legge n. 603 consente ai professori ciechi di insegnare italiano, latino e greco nei licei classici; italiano latino e storia nelle scuole magistrali; italiano e latino nei licei scientifici ed italiano e lingue straniere negli istituti tecnici. Poiché nella scuola superiore l'insegnante non vedente ha problemi di elaborati da correggere, a maggior ragione dovrebbe essere vista con favore la proposta di legge al nostro esame.

VALITUTTI. Nelle scuole medie superiori la capacità dei ragazzi di disciplinarsi è maggiore!

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Io parlo della nuova scuola media, in cui esiste una corresponsabilità di insegnamento.

VALITUTTI. Sarei stato molto più tranquillo con il precedente sistema che regolava la scuola media.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Non vi è solo il problema della disciplina di ragazzi ribelli, ma vi è anche quello di una comunione didattica; infatti non è un solo professore ad avere la responsabilità di tutta la classe: vi è una collegialità di funzioni, in cui l'insegnante che non vede può essere anche aiutato, nella valutazione, dagli altri col-

leggi che sono ugualmente responsabili della classe.

Oggi i ragazzi di undici anni sono più maturi e più aperti di quelli di anni fa, quindi mi sembra sia giusto adeguare la scuola media alla legge n. 603, tanto più, ripeto, che ora nella scuola media la responsabilità di un insegnante è integrata da quella degli altri professori.

Per tutte queste considerazioni di carattere generale ed umano, ritengo che debba essere approvata la proposta di legge. Vi sono, del resto, insegnanti che, pur vedendo, sono fisicamente menomati e possono addirittura essere oggetto di scherno da parte della scolaresca; eppure insegnano. Se dovessimo poi esaminare le singole menomazioni, entrerebbero in un campo oltremodo delicato.

VALITUTTI. Perché non permettiamo ai non vedenti di insegnare anche matematica? Pongo il quesito per rendere più evidente il principio della nostra opposizione.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Per certe materie occorrono strumenti didattici diversi, mentre per l'insegnamento delle materie letterarie sono molto importanti le spiegazioni orali.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge anche perché, come è stato ricordato dal rappresentante del Governo in seno alla VI Commissione del Senato, l'esperienza degli insegnanti ciechi in genere è stata positiva, anche dal punto di vista didattico e tecnico.

VALITUTTI. Ma come si è potuta avere una precedente esperienza nella scuola media?

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Parlo di esperienze fatte presso altri ordini di scuola. Aggiungo, inoltre, che il pessimismo dell'onorevole Valitutti riguardo alla nuova scuola media è assolutamente ingiustificato.

VALITUTTI. Il Governo non ha l'abitudine di girare per le scuole...

PRESIDENTE. Dire questo è del tutto ingiusto. È un dato costante che corrisponde ad un piacere, e forse anche ad una preoccupazione, l'arrivo continuo di rappresentanti del Governo nelle varie scuole.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Poiché nessuno chiede di parlare e poiché non risultano essere stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

I laureati ciechi sono ammessi ai concorsi per l'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola statale o pareggiata, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601 e possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge.

(È approvato).

## ART. 2.

Si intendono privi di vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

(È approvato).

## ART. 3.

Gli insegnanti ciechi di cui all'articolo 1 della presente legge saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale compilata in base ai criteri indicati nell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Tale graduatoria dovrà essere esaurita subito dopo l'utilizzazione di quelle compilate ai sensi dell'articolo 4 e prima di quella compilata ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.

(È approvato).

## ART. 4.

Gli insegnanti ciechi già vincitori di concorso a cattedre per materie letterarie e non nominati in ruolo in quanto privi di vista possono chiedere l'inquadramento nei ruoli dei professori della scuola media dal 1° ottobre successivo all'espletamento del concorso e la ricostruzione della carriera a tutti gli effetti.

(È approvato).

## ART. 5.

I diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento di organo e composizione organistica, pianoforte principale, musica corale e direzione di coro, armonia e contrappunto e fuga, storia

ed estetica musicale, cultura musicale generale o armonia complementare, organo complementare e canto gregoriano, esercitazioni corali, pianoforte complementare, teoria e solfeggio, nei conservatori e licei musicali statali o pareggiati, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601.

(È approvato).

#### ART. 6.

Gli insegnanti ciechi che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 nelle scuole e negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica per ciechi, nonché gli insegnanti ciechi elementari in servizio nelle scuole elementari statali per ciechi possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge e dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente il Ministro della pubblica istruzione compilerà due graduatorie nazionali per tutte le materie di insegnamento, da utilizzarsi in ordine successivo e comprendenti rispettivamente, la prima, gli aspiranti forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, e la seconda, gli aspiranti forniti di abilitazione per le materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi.

Gli aspiranti saranno collocati nell'ordine del punteggio complessivo risultante dalla somma della valutazione dei titoli effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Il servizio prestato nelle scuole per vedenti sarà valutato per metà. In caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dalla qualifica della specializzazione e, sussidiariamente, dalla età.

Gli aspiranti abilitati che all'entrata in vigore della presente legge non siano forniti di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi saranno ugualmente collocati nelle rispettive graduatorie, successivamente agli aspiranti specializzati, e saranno assunti nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi a condizione che presentino il

titolo medesimo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista svolgerà un apposito corso di specializzazione riservato agli insegnanti ciechi abilitati aspiranti all'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi ai sensi del presente articolo.

Gli insegnanti forniti dei requisiti di servizio di cui al primo comma, i quali siano in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano o a cattedra dichiarata corrispondente e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, saranno inclusi in una graduatoria nazionale separata e successiva rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti commi. Ai soli fini della applicazione del presente comma il titolo di specializzazione è riconosciuto equipollente al titolo di abilitazione e sarà valutato come abilitazione conseguita con il punteggio minimo.

(È approvato).

#### ART. 7.

Per dirigere e per insegnare negli istituti e nelle scuole statali o pareggiate per ciechi è necessario, oltre ai titoli prescritti per gli istituti e le scuole comuni, il solo titolo di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, già Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, mentre il requisito della cecità dà diritto a precedenza assoluta.

(È approvato).

#### ART. 8.

Gli insegnanti ciechi di cui alla presente legge, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione domanda di inclusione nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nel decreto ministeriale 26 settembre 1966, emanato in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e nella presente legge.

Agli insegnanti ciechi è esteso il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

---

 IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1967
 

---

Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno la stessa decorrenza prevista dall'articolo 8 della legge indicata nel comma precedente.

(È approvato).

ART. 9.

Nelle classi della scuola media l'opera di controllo disciplinare sarà prestata, dall'assistente di cui all'articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, in tutte le ore di lezione effettuate dall'insegnante cieco.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

Senatori BALDINI ed altri: « Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni corsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola

media » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4147):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

*Hanno partecipato alla votazione:*

Achilli, Berlinguer Luigi, Bronzuto, Caiazza, Ermini, Franceschini, Giomo, Grilli, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Magri, Moro Dino, Vianello, Nicolazzi, Alatri, Pit-zalis, Racchetti, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Rossanda Banfi Rossana, Savio Emanuela, Scionti, Tedeschi, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

*È in congedo:*

Dall'Armellina.

**La seduta termina alle 11,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO